

Determina del Direttore Generale n.276/2022 del 30.12.2022

(articolo 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016)

Oggetto: Lotto 3 - Servizio di analisi rifiuti urbani, CIG 9186821484. Determina di esclusione della ditta LA.RI.AN. Idropur di Rizzo dr.ssa Elena & C. Sas

Il sottoscritto, ing. **Giuliano SPONTON**, nelle sue funzioni di Direttore Generale della società Isontina Ambiente Srl (di seguito anche "Stazione Appaltante"), giusta Procura speciale a rogito Notaio Maria Francesca Arcidiacono Repertorio n.15.727, Raccolta n.7.079 del 21.12.2015,

premesso che:

i- con determina del Direttore Generale n.144 del 13.06.2022, Isontina Ambiente Srl ha deliberato di procedere con l'indizione della procedura di cui al Lotto 3 - Servizio di analisi rifiuti urbani, CIG 9186821484, previo sorteggio delle ditte partecipanti tramite la piattaforma telematica;

ii - in esito alle sedute di gara in seduta pubblica, del 02.08.2022 e del 31.08.2022 ed in esito alle sedute di gara in seduta riservata, del 16.09.2022, 29.09.2022, 05.10.2022, 29.12.2022, la Commissione di gara ha valutato le offerte tecniche presentate, assegnando i seguenti punteggi:

- La.Ri.An. Idropur di Rizzo dr.ssa Elena & C. Sas, pari a 10 punti;
- Labanalysis Srl, pari a 70 punti.

iii- il paragrafo 16.4 del Disciplinare di gara prevede l'esclusione dalla procedura di gara per il mancato superamento della soglia di sbarramento fissata a 20 punti: *"In considerazione della particolare delicatezza ed importanza dei servizi oggetto del presente appalto, pena l'esclusione dell'offerta, è necessario il raggiungimento di un punteggio complessivo dell'Offerta tecnica non inferiore a 20 punti su 70 disponibili (prima della riparametrazione)."*

iv- sul punto è costante la giurisprudenza: Corte di giustizia europea, Sez. IV, 20/9/2018 n. C-546/16, secondo cui *"come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l'articolo 67 della direttiva 2014/24 non osta alla possibilità, nella fase di aggiudicazione, di escludere inizialmente le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minimo prestabilita nell'ambito della valutazione tecnica. Al riguardo emerge che un'offerta che non raggiunge una simile soglia non soddisfa, in via di principio, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e non deve essere presa in considerazione al momento della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione aggiudicatrice non è quindi, in tal caso, tenuta a stabilire se il prezzo di una simile offerta sia inferiore ai prezzi delle offerte non eliminate che raggiungono detta soglia e che*

corrispondono quindi alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice"; ed ancora un assunto del TAR Campania (Na), Sez. I, 03 maggio 2011, n.2433, secondo cui "La clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta per la scelta di un'offerta di adeguato livello qualitativo, per cui può prevedersi l'esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili". Un tanto è ribadito dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 17 settembre 2020, n. 828 e dal Consiglio di Stato: "Quanto alla c.d. 'soglia di sbarramento' [...], essa è rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, ed è finalizzata a garantire una qualità elevata delle offerte presentate (Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2852); dunque, per valutazione ex ante, l'offerta tecnica che si colloca sotto tale soglia è inidonea a condurre all'aggiudicazione, anche a prescindere dalla valutazione dell'offerta economica, in quanto "qualitativamente inadeguata" (Cons. Stato, n. 2852/2017, 2852).

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 76, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;

determina:

1. l'esclusione dalla procedura di gara della ditta La.Ri.An. Idropur di Rizzo dr.ssa Elena & C. Sas, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 20 punti dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. Ronchi dei Legionari, 30.12.2022.

Il Direttore Generale

ing. Giuliano SPONTON